



# DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE



## COMUNE DI FILAGO Provincia di Bergamo

Piazza Dante, 12 – c.f. 00286540166 - p.i. 00286540166

☎ 035-4995311 – 📠 035/4995327 – cap. 24040 e-mail: [info@comune.filago.bg.it](mailto:info@comune.filago.bg.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.filago.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.filago.bg.it)

**Il Responsabile del Servizio Arch. Mascia Vavassori:**

**Il Tecnico Rimedio geom. Stefano:**



## INDICE

### DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Anagrafica Comune
- Sede legale
- Figure e Responsabili

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

- 1.1 Redazione e gestione del DUVRI
- 1.2 Tipologia dei rischi interferenti considerati
- 1.3 Stima dei costi relativi alla sicurezza

### 2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

- 2.1 Oggetto dell'appalto
- 2.2 Committente
- 2.3 Dati generali dell'Impresa appaltatrice

### 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- 3.1 Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi
- 3.2 Rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'Appaltatore
- 3.3 Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore
- 3.4 Rischi diversi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste specificamente dal Committente
- 3.5 Coordinamento tra Committente e Appaltatore

### 4. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE

- 4.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente
- 4.2 Misure di prevenzione e di protezione a carico dell'Appaltatore

### 5. COSTI PER LA SICUREZZA

- 5.1 Costi totali della sicurezza

### 6. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

**COMUNE DI FILAGO**

Piazza Dante, 12 – Filago (Bg)

C.F. e P.I. 00286540166

---

**DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE****Anagrafica Comune**

Comune di Filago Piazza Dante, 12 24040 Filago (Bg)

Partita IVA e C.F. 00286540166

**Sede legale**

Comune di Filago Piazza Dante, 12 24040 Filago (Bg)

**Figure e Responsabili**

Sindaco Daniele Medici

Responsabile del Servizio Arch. Mascia Vavassori

RSPP dott. ing. Chiara Marinoni - Studio Associato SINTESI

Medico Competente Dr. Nadio Grigis - MEL srl Medicina E Lavoro



## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informatico e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.

### 1.1 Redazione e gestione del DUVRI

Il presente DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi e costituisce parte integrante della documentazione di gara ai fini della formulazione dell'offerta.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi nella propria attività, può presentare proposta di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

### 1.2 Tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è disposto il presente DUVRI, quelli:

- derivanti da sovrapposizione di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;



- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, oltre a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzioni particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente.

### 1.3 Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che *".... Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione della anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture"*.

Inoltre l'art. 86 c. 3ter del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 163/06, così come modificato dal D. Lgs. 152/08, l'art 8 della L. 123/07, sancisce che *" il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si può fare riferimento, in quanto compatibile, alle misure di cui all'art. 7 , comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

- 1) gli apprestamenti;
- 2) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- 3) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- 4) i mezzi e i servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- 5) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- 6) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e rischi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- 7) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo di base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica della anomalia, detti costi non sono soggetti a nessuna verifica, essendo stati classificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.



## **2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO**

### **2.1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia da eseguirsi sul patrimonio immobiliare in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale.

### **2.2 Committente**

Comune di Filago Piazza Dante, 12 24040 Filago (Bg)

Partita IVA e C.F. 00286540166

### **2.3 Dati generali dell'Impresa appaltatrice (da compilare)**

Impresa

Indirizzo sede legale

Indirizzo unità produttiva

Codice fiscale e partita iva

Registro imprese

Legale Rappresentante

Datore di lavoro

Referente del coordinamento

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Medico Competente



### 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Preliminarmente si richiama la determinazione del 05/03/2008 dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che stabilisce che per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione della stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche se non sede dei propri uffici, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza.

Tuttavia, l'appalto prevede l'affidamento del servizio anche all'interno di immobili di proprietà comunale.

Pertanto, limitatamente alle attività che si andranno a svolgere all'interno di aree in cui opera esclusivamente l'appaltatore (intendendo per tali aree anche quelle per cui non si verifica contemporaneamente presenza di dipendenti dell'appaltatore e del committente, quali centrali, sottocentrali ed altri locali tecnologici) è possibile escludere la predisposizione del DUVRI.

In tutte le altre aree, si sono rilevati possibili situazioni di interferenza.

Le attività svolte dall'appaltatore risultano essere quelle individuate nel capitolato tecnico.

Al fine di eliminare i rischi da interferenza, così come sancito dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., è necessario adottare le seguenti precauzioni:

- prima di procedere e durante l'esecuzione dei lavori, la ditta dovrà verificare l'idoneità dell'impianto su cui vengono collegati i macchinari;
- i dipendenti della ditta esterna, per raggiungere il luogo dei lavori dovranno essere appositamente accompagnati da personale all'uopo incaricato, in modo tale da individuare il percorso meno "rischioso" per raggiungere le sedi di lavoro;
- accertare che venga predisposto l'accesso esclusivo e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- accertare che venga predisposta tutta la segnaletica di cantiere;
- accertare che vengano predisposti in ogni cantiere delle zone "cuscinetto" adiacenti alle recinzioni attuate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la normale attività lavorativa;
- accertare che la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature sia fatta in modo da tale evitarne il crollo o il ribaltamento;
- accertare la corretta rimozione dei materiali pericolosi;
- accertare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente, al fine di evitare accumuli impropri;
- verificare che sia stato redatto il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ove previsto;
- accertare che le misure adottate siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- assicurarsi che i locali predisposti per l'intervento siano isolati, delimitati e segnalati;
- accertarsi che vengano individuati dei percorsi alternativi o "poco rischiosi" per il raggiungimento dei cantieri o uffici con la predisposizione di idonea segnaletica;
- nell'esecuzione dei lavori, l'impresa dovrà verificare la conformità dell'impianto elettrico a cui collegare le attrezzature di lavoro;
- nell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà verificare eventuali interferenze con gli impianti



(elettrico, idrico, termico, ecc.) in uso comune.

A seguito della valutazione effettuata vengono, inoltre, valutati costi per la sicurezza relativamente a:

- procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezioni collettive.

### 3.1 Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore interverrà dunque in aree in cui possono essere presenti dipendenti, utenti e soggetti terzi.

I rischi da interferenza sono da imputarsi a sovrapposizioni spaziali, ovvero l'utilizzo di analoghi percorsi per raggiungere diversi luoghi.

Ove possibile, previo opportuno coordinamento tra i datori di lavoro delle varie imprese, si dovranno evitare nei medesimi ambienti di lavoro, interventi simultanei a cura di appaltatori diversi, operando uno sfasamento temporale degli interventi.

Al fine di limitare le interferenze tra l'appaltatore dell'affidamento del servizio per le sedi comunali ed appaltatori di altri servizi o dipendenti, tutti i lavori dovranno essere preventivamente individuati e posti a conoscenza dell'Ufficio Tecnico, affinché possano essere attivate le opportune attività di informazione e coordinamento.

Inoltre, nel raggiungere i luoghi oggetto del cantiere, i dipendenti dell'appaltatore dovranno procedere con tutte le cautele del caso al fine di impedire ogni contatto, potenzialmente pericoloso, con dipendenti di altre imprese, utenti e soggetti terzi.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale tutti i lavori devono sempre essere effettuati nel rispetto della incolumità dei lavoratori, dei degenti e degli utenti le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti casistiche:

**3.1.1** intromissione accidentale di altri lavoratori nelle zone oggetto del cantiere durante l'esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto.

**3.1.2** intromissione accidentale dei lavoratori che svolgono i lavori da parte di terzi.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

**rischio 3.1.1:** segnalazione con cartello indicante il pericolo posto su transenna, posizionato nelle zone "a monte ed a valle" dell'area interessata dall'intervento. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. Dovranno essere predisposti l'accesso esclusivo e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili e tutta la segnaletica di cantiere. Inoltre, dovranno essere predisposte in ogni cantiere delle zone "cuscinetto" adiacenti alle recinzioni attuate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la normale attività lavorativa del Comune.

**rischio 3.1.2:** durante il tragitto che conduce a ciascuna area di intervento, tutti i dipendenti dell'appaltatore dovranno procedere lentamente e cautamente, prestando attenzione a non interferire in alcun modo con altri soggetti presenti lungo il tragitto. I locali predisposti per l'intervento devono essere isolati, delimitati e segnalati. Inoltre, devono essere individuati dei





percorsi alternativi o “poco rischiosi” per il raggiungimento dei cantieri, reparti o uffici con la predisposizione di idonea segnaletica.

### 3.2 Rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell’Appaltatore

Nello svolgimento delle attività quotidiane, i rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni effettuate dall’appaltatore risultano essere prevalentemente quelli relativi all’affidamento del servizio.

**3.2.1.** intromissioni accidentale di terzi, all’interno di un’area in cui si stanno effettuando i lavori (rischi di caduta di attrezzi, rischi di caduta di persone, etc.);

**3.2.2.** sosta e trasferimento delle attrezzature ed utensili da lavoro dal mezzo di trasporto al sito.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’appaltatore:

**rischio 3.2.1:** segnalazione con cartello indicante il pericolo posto su transenna, posizionato nelle zone “a monte ed a valle” dell’area interessata dall’intervento. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. Dovranno essere predisposti l’accesso esclusivo e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili e tutta la segnaletica di cantiere. Inoltre, dovranno essere predisposte in ogni cantiere delle zone “cuscinetto” adiacenti alle recinzioni attuate, al fine di evitare qualsiasi interferenza con la normale attività lavorativa dell’Azienda.

**rischio 3.2.2:** in capo all’impresa aggiudicataria rimane l’onere di individuare un’area per la sosta temporanea dei mezzi e di procedere al trasferimento delle attrezzature ed utensili da lavoro dal mezzo di trasporto al sito utilizzando percorsi inibiti al pubblico ed appositamente dedicati. I locali predisposti per l’intervento dovranno essere isolati, delimitati e segnalati. In ogni caso, salvo interventi classificati come urgenti ed indifferibili, non si dovrà procedere alla sostituzione di ricambi nella area aperta al pubblico durante l’orario visite.

Inoltre, dovranno essere individuati dei percorsi alternativi o “poco rischiosi” per il raggiungimento dei cantieri, reparti o uffici con la predisposizione di idonea segnaletica.

### 3.3 Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore

I rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente sono prevalentemente legati alla presenza di altre ditte, dipendenti dell’Azienda, degenti, pubblico, nonché degli autoveicoli che transitano all’interno dell’area aziendale.

I lavoratori dipendenti dell’appaltatore potrebbero, invero, accidentalmente intromettersi all’interno di aree aziendali oggetto di lavorazioni svolte a cura di altre ditte e non previste (interventi di manutenzione su impianti tecnologici, approvvigionamenti di materiali di altre ditte, interventi di manutenzione varie, etc.) potrebbero altresì percorrere aree esterne del presidio ospedaliero in cui è frequente il passaggio di autoveicoli.

La valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell’appalto, riconduce alle seguente casistica di rischi “interferenziali”.



**3.3.1.** Intromissione accidentali di lavoratori dipendenti dell'appaltatore in zone oggetto di lavorazioni di estranei all'interno dell'area oggetto dell'intervento.

**3.3.2.** pericolo di inciampo e scivolamento.

**3.3.3.** pericolo di scontro con autovetture o automezzi.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

**rischio 3.3.1. e 3.3.2.:** durante il tragitto che conduce dall'esterno sino all'area oggetto dei lavori, tutti i dipendenti dell'appaltatore dovranno procedere lentamente e cautamente, prestando attenzione sia alle strade di passaggio dell'utenza interna ed esterne, sia a non interferire in alcun modo con altri soggetti presenti lungo il tragitto. Dovranno essere predisposti l'accesso esclusivo e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.

**rischio 3.3.3.:** il tragitto lungo le aree esterne dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando i marciapiedi e nelle zone sprovviste di marciapiedi o durante gli attraversamenti di carreggiata tutti i dipendenti dell'appaltatore dovranno procedere a passo d'uomo lento prestando attenzione alla presenza di autoveicoli o di automezzi.

#### **3.4 Rischi diversi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste specificamente dal Committente**

In questa fase di affidamento del servizio non emergono elementi che lasciano ipotizzare la presenza di tali rischi

#### **3.5 Coordinamento tra Committente e Appaltatore**

In riferimento ai rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi esterni ai locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi dovranno essere oggetto di specifica riunione di coordinamento tra il datore di lavoro della committenza ed il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria, o soggetti dagli stessi all'uopo delegati.



#### **4. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE**

Le misure ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

##### **4.1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente**

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento). Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di lavori e /o servizi.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

##### **4.2 Misure di prevenzione e di protezione a carico dell'Appaltatore**

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio dell'affidamento del servizio.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento, segnalazione di eventuali pericoli.



## 5. COSTI PER LA SICUREZZA

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 c.1 del DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per la eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi riguardano:

- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

### 5.1 Costi totali della sicurezza

I costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso vengono stimati per un importo pari a circa 2,00% sul totale a base d'asta annuo.



## **6. COSTI DELLA MANODOPERA**

I costi della manodopera sono stimati dall'Amministrazione Comunale in €70.833,50.



## **7. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Per i lavori sopra descritti le parti in comune accordo accettano di rispettare il presente DUVRI ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**IL COMMITTENTE**

**L'APPALTATORE**